



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Sezione lavoro

In nome del Popolo italiano

La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | Dott. Beatrice Catarsini | Presidente |
| 2 | Dott. Fabio Conti | Consigliere estensore |
| 3 | Dott. Alessandra Santalucia | Consigliere |

In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 4 giugno 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127^{ter} c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 566/22 R.G.L. e vertente

TRA

Istituto nazionale della previdenza sociale (inps) in persona del Presidente, c.f. 8007875058, elettivamente domiciliato in Messina, Corso Vittorio Emanuele 100, presso l'ufficio legale della sede provinciale Inps, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Antonello Monoriti, Renato Vestini (c.f. vstrnt 66e13 f839c), Anna Paola Ciarelli (c.f. crlnpl 71h61 e435t), che indicano pec avv.renato.vestini@postacert.inps.gov.it e fax 0905724777– appellante

CONTRO

Franchina Alessandra, nata a Tortorici il 10.10.1970 e residente a Capri Leone via Alessandro Volta, c.f. frlnsn81e501308c, elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo 5 presso lo studio dell'avv. Carmela Bonina (c.f. bnncm1 69p42 g377h pec linabonina@pec.giuffre.it, fax 0941/561465) che la rappresenta e difende- Appellata

OGGETTO: ripetizione di indebito- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1297 pronunciata in data 27 luglio 2022

CONCLUSIONI

Inps: integrale riforma della sentenza impugnata con rigetto della domanda di controparte.

Franchina: rigettare l'appello con vittoria di spese e compensi e distrazione in favore della procuratrice che si dichiara antistataria e condanna dell'Inps ex art. 96 c.p.c., in subordine ammissione della prova per testi articolata in primo grado.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti iscritto al n° 667/21 e depositato il 26

febbraio 2021, Franchina Alessandra, lavoratrice agricola iscritta nei relativi elenchi del Comune di residenza, premesso di avere lavorato per 102 giornate nell'anno 2018 alle dipendenze della società cooperativa agricola Vittoria, lamentava che l'Inps, con provvedimento del 2 agosto 2020 pervenutole ben dopo (ma nel ricorso non specificava quando), le aveva chiesto la restituzione di 2.299,50 euro erogati per indennità di disoccupazione agricola anno 2018, della quale comunicava la revoca in esito alla cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura, oltre interessi legali. La Franchina chiedeva dichiararsi nulla dovuto, con condanna dell'Inps alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto.

Nella resistenza dell'Inps, il tribunale, con sentenza n° 1297 pronunciata in data 27 luglio 2022, ha annullato l'indebito ordinando all'Inps la restituzione di quanto eventualmente trattenuto e condannandolo al rimborso delle spese di lite.

L'Inps ha proposto appello con ricorso depositato in data 12 agosto 2022. La causa è stata interamente trattata con udienze sostituite da deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127^{ter} c.p.c. e, in esito a ordinanze istruttorie del 23 settembre 2023 e 18 marzo 2024, viene decisa sempre dopo il deposito delle note art. 127^{ter} c.p.c. per l'udienza del 4 giugno 2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo grado la Franchina aveva lamentato innanzitutto la nullità dell'atto notificato dall'Inps per carenza di indicazioni sulla causale e sulla data dei pagamenti, oltre che sull'effettività dell'erogazione, che negava.

In ogni caso la lavoratrice rivendicava la genuinità del rapporto in agricoltura svolto nel 2018 per Vittoria.

L'Inps ha risposto eccependo che Franchina aveva iscritto al n° 743/21 R.G. del tribunale di Patti altro giudizio con il quale aveva chiesto il riconoscimento giudiziale della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo sul quale si basava la prestazione richiesta in restituzione. Chiedeva pertanto la riunione dei giudizi, che il tribunale non ha però disposto "per economia processuale e non ritardare la definizione del giudizio".

L'Inps ha comunque resistito argomentando in primo luogo che Franchina era decaduta dall'impugnazione della cancellazione dagli elenchi, ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/1970, e richiamando nel merito l'accertamento ispettivo eseguito dai propri funzionari Saudi Giovanni e Napoli Antonino, dal quale emergeva l'antieconomicità delle assunzioni denunciate dalla cooperativa in relazione al fabbisogno di manodopera.

Il tribunale ha omesso ogni esame sull'esistenza del diritto alla prestazione previdenziale e, a monte, sull'effettività del rapporto lavorativo, ritenendo che l'Inps, nella lettera del 2 agosto 2020, avesse "omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme

erogate, delle quali domanda la restituzione".

L'Inps contesta entrambe le motivazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, ribadendo poi le difese di merito formulate in primo grado.

La valutazione di genericità dell'atto contenente la ripetizione non trova riscontro nell'esame della copia prodotta dalla stessa lavoratrice, ove si indicano tutti gli elementi necessari (peraltro descritti dalla stessa Franchina nel proprio ricorso), e cioè il titolo (disoccupazione agricola periodo gennaio – dicembre 2018), l'importo della prestazione (2.232,91 euro), il motivo della revoca (cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, in seguito ad accertamenti ispettivi, notificata con il 3° elenco di variazione, pubblicato il 15 dicembre 2020), non essendo necessario, ai fini di una consapevole difesa, che la Franchina fosse informata pure delle modalità di pagamento, nell'ovvia considerazione che, se il pagamento c'è stato, la prima a saperlo dovrebbe essere lei che l'ha ricevuto.

L'istituto non aveva di contro prodotto prova dell'avvenuto pagamento della prestazione, ma rimediava in questa sede depositando comunicazione di reparto del 2 agosto 2022 nella quale si ribadisce l'avvenuto pagamento della somma poi ripetuta, con indicazione della data di valuta (28 giugno 2018).

Nel ricorso amministrativo contro la ripetizione, la ricorrente, lungi dal contestare il pagamento, asseriva che "le somme corrisposte sono da considerarsi del tutto dovute", dando dunque per scontato il pagamento. Tale espressione apriva quantomeno un campo di indagine che avrebbe dovuto indurre il Giudice ad approfondire l'argomento ai sensi dell'art. 421 c.p.c., perchè l'Inps, di fronte ad una fase amministrativa in cui il pagamento non veniva messo in dubbio, era ovviamente indotto a concentrare le proprie difese su altri argomenti. In ogni caso, il Giudice è tenuto a valutare la documentazione prodotta dalle parti anche ove questa contenga elementi a sfavore di chi l'ha prodotta, in applicazione del principio di acquisizione processuale.

Non è pertanto condivisibile la tesi, che la appellata sostiene con la memoria di costituzione in appello, depositata in data 18 settembre 2023, e cioè che la contestazione non specifica renderebbe irrilevante processualmente la documentazione prodotta. L'acquisizione, indispensabile ai fini della decisione e non compiuta in primo grado, va fatta in questa sede. Di fronte ai documenti acquisiti in questo grado, la Franchina dovrebbe esprimere una puntuale contestazione. Ella di contro si limita a sostenere che la lettera, in quanto parla di 2.299,50 euro versati "in più" sulla prestazione, avrebbe dovuto essere ulteriormente chiarita, ma l'espressione non significa necessariamente che la prestazione fosse dovuta, perché è "in più" anche una dazione rispetto a un dovuto pari a zero.

L'interazione del comportamento tenuto in fase amministrativa e del prospetto prodotto dall'Inps, ancorché si tratti di mera relazione interna, consente di ritenere

provata l'erogazione, e pertanto va verificato se esistesse il diritto sotteso.

Come visto *supra*, l'Inps aveva eccepito in primo grado la decadenza dall'impugnazione della cancellazione delle giornate lavorative denunciate dalla Coop. Vittoria. La decadenza ha efficacia sostanziale e preclude al lavoratore l'accertamento nel merito attraverso fonti di prova diverse dall'iscrizione negli elenchi.

Per giurisprudenza costante (per tutte Cass. sez. VI-L 17653/2020), l'inosservanza dei termini *ex art. 22 D.L. 7/1970* per la proposizione dell'azione giudiziaria, a seguito anche della mera presa di conoscenza della cancellazione, comporta la decadenza, insuscettibile di sanatoria e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato interno che, come visto, in questo caso non è configurabile perché il tribunale ha deciso prescindendo da ogni accertamento sull'effettività del rapporto lavorativo.

Questa Corte, con ordinanza del 18 marzo 2024, ha pertanto sottoposto alle parti la questione ai sensi dell'art. 101 c.p.c., invitando l'Inps a provare la data di notifica del provvedimento di cancellazione e la Franchina quelle di proposizione del ricorso amministrativo e di deposito del ricorso introduttivo del giudizio 743/21.

L'istituto ha correttamente ammesso con note del 25 marzo 2024 che la pubblicazione del secondo elenco di variazione 2020, in quanto avvenuta dopo l'entrata in vigore del D.L. 76/2020, non poteva fungere da *dies a quo*, e che la cancellazione è stata notificata individualmente alla Franchina solo in data 12 luglio 2021. Non resta a questo punto che considerare quale *dies a quo* quello della presa di conoscenza, confessato dalla lavoratrice nel ricorso introduttivo del giudizio 743/21, cioè l'1 ottobre 2020 (cfr. le premesse a pag. 1 dell'atto in parola).

La Franchina non ha invece prodotto alcunchè, non rispondendo specificamente alla questione sottoposta e limitandosi, con le note *ex art. 127ter c.p.c.* del 3 giugno 2024, a ribadire la tesi, come visto infondata, della mancata erogazione delle somme delle quali veniva richiesta la restituzione.

Non avendo la lavoratrice dimostrato di avere impugnato stragiudizialmente la cancellazione, la si deve ritenere decaduta dal diritto di provare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa per 102 giornate nel 2018, sostrato fattuale in mancanza del quale ella non poteva ottenere l'indennità di disoccupazione agricola anno 2018, oggetto di ripetizione.

Non emergono le condizioni per disporre la riunione per connessione del presente giudizio a quello 743/21 R.G. trib. Patti sopra menzionato, nel quale Franchina ha impugnato la cancellazione, dato che il presente procedimento pende in grado diverso, ed inoltre la prossima udienza fissata nel 743/21 (25 settembre 2024, come da documentazione SICID depositata dalla stessa appellata con le note 3 giugno 2024) si pone oltre il termine di due anni fissato quale durata ragionevole per i giudizi di secondo grado.

Non resta a questo punto che dichiarare la correttezza della richiesta di restituzione, come emergente dalla comunicazione 6672021LAV allegata all'atto di appello, che copre l'intera somma erogata.

L'appello è dunque fondato e il ricorso di primo grado va rigettato. La Franchina ha dichiarato in primo e secondo grado redditi tali da consentirle di godere dell'esonero dalle spese ai sensi dell'art.152 att. c.p.c.

P.Q.M.

la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 12 agosto 2022 dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) contro Franchina Alessandra, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1297 pronunciata in data 27 luglio 2022, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dalla Franchina esonerandola dalle spese del doppio grado.

Messina 11 giugno 2024

IL GIUDICE ESTENSORE
(dott. Fabio Conti)

IL PRESIDENTE
(dott. Beatrice Catarsini)